

lificato il furto, non è men vero però che concorre a farlo ritenere per tale, e che non senza ragione può quindi dare luogo in proposito a dubbiezze più o meno apprezzabili dagli uni e dagli altri.

Dico più o meno apprezzabili, sebbene, a mio avviso, stando a detto articolo 656, sembri evidente che la notte non rende qualificato il furto, e tanto meno il furto commesso in campagna. Io quindi, senza tema di errare, affermo che la notte, secondo il Codice penale, non è circostanza aggravante nel senso di variare la competenza.

Ma la pensano tutti così? No, certamente. Secondo i deputati Pernati e Galvagno, allorquando erano rivestiti della qualità di ministri, la circostanza della notte varia la competenza. Leggansi le loro istruzioni del 18 marzo 1852, relative alla legge sulla pubblica sicurezza del 26 precedente febbraio, e la Camera ne sarà pienamente convinta.

Ivi infatti è detto :

« Articoli 21, 22 e 23. Questi articoli, determinando sia la competenza come il modo di procedere, e le pene applicabili dai giudici di mandamento e dai tribunali di prima cognizione, non presentano difficoltà.

« Però sarà opportuno che si faccia attenzione quando possono concorrere circostanze aggravanti, come sarebbe : 1° la notte; 2° l'essere gli individui di cui si tratta armati di armi proprie; 3° il numero degli individui, » ecc.

Se pertanto, secondo il Codice penale, la circostanza della notte non varia la competenza, questa invece è variata se si ricorra alle istruzioni summentovate. Ora, siccome l'articolo che cade in discussione è letteralmente trascritto dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1852, e questo articolo 21 è stato interpretato in senso diverso da quello che io intendo dagli stessi signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ed ha quindi dato luogo ai giudici di mandamento ed ai tribunali di prima cognizione di pronunciare diverse sentenze fra loro discordi, così io reputo assai conveniente, postochè se ne presenta favorevole l'occasione, di troncane qualunque dubbio al riguardo.

Io sono di parere che lo stabilire che il furto, qualunque sia il valore della cosa derubata, per ciò solo che sia stato commesso di notte, debba essere giudicato dal tribunale di prima cognizione, sia lo stesso che distruggere in gran parte l'effetto di questa nuova legge, la quale si propone di vedere al più presto possibili repressi questi reati e puniti i delinquenti, e conseguentemente non credo possa essere il caso in cui convenga introdurre un'aggiunta la quale tenda a spiegare la disposizione dell'articolo 13 in tale conformità. Ritengo invece che la circostanza dell'essersi il furto commesso di notte debba ravvisarsi siccome aggravante nel senso di richiedere un aumento di pena. Si sa infatti che la maggior parte dei furti vengono commessi di notte, in cui manca la sorveglianza dei proprietari.

La difficoltà di scoprire il reato e gli autori del medesimo sta in ragione inversa della facilità con cui si commettono in mezzo alle tenebre della notte. Avvi quindi una incontestabile ragione per aumentare la pena, quando il furto risulti commesso di notte tempo.

Coll'emendamento d'aggiunta che io propongo si provvederebbe all'uno ed all'altro. Si torrebbe cioè ogni dubbio sul diritto che compete al giudice di mandamento di conoscere dei furti di campagna, quando anche siano stati commessi di notte tempo, e si aumenterebbe la pena ai rei qualora appunto li commettano di notte.

Mi lusingo quindi che la Camera vorrà accettare non tanto l'emendamento di semplice redazione quanto l'altro sostan-

ziale d'aggiunta, che ho riassunto in queste poche parole: « e sempre col *maximum*, se è stato commesso di notte. »

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho difficoltà alcuna di accettare l'aggiunta proposta dal deputato Cavallini.

**DEFORESTA,** relatore. La Commissione l'accetta pure.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 14 coll'aggiunta proposta dal deputato Cavallini e coll'emendamento di semplice redazione dal medesimo suggerito.

(È approvato.)

« Art. 15. Nel caso di ulteriore recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente, pronuncerà il tribunale di prima cognizione, ancorchè si tratti di valore non eccedente le lire venti, e la pena non potrà essere minore di un mese di carcere. »

**AGNÈS.** Io proporrei di togliere da questo articolo la parola *ulteriore*, poichè darebbe a credere che vogliasi parlare dei casi di una seconda, terza o quarta recidiva, mentre mi pare ovvio che qui trattasi di semplice recidiva.

Si potrebbe, se si vuole, aggiungere una disposizione nel caso di ulteriore recidiva, cioè di seconda, di terza o di quarta recidiva, perchè allora l'individuo sarebbe considerato assolutamente come incorreggibile e dovrebbe essere più severamente punito, però mi astengo dal fare alcuna specifica proposizione in proposito.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho difficoltà di aderire alla soppressione della parola *ulteriore*, perchè veramente non vi è ulteriore recidiva.

Quanto poi all'altra aggiunta osservo che, siccome la legge dà facoltà al giudice di infliggere una pena senza limitarne la misura, ciò vuol dire che dipenderà dal giudizio del magistrato, secondo le disposizioni del Codice penale.

**DEFORESTA,** relatore. Io credo che si dovrebbe lasciare la parola *ulteriore*, perchè nell'articolo precedente si è detto che si potrà estendere la pena fino al massimo nel caso dell'articolo 120 del Codice penale.

Ora nell'articolo 120 del Codice penale, se non erro, è già appunto previsto il caso di una prima recidiva, quindi la nuova infrazione può chiamarsi *ulteriore recidiva*.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando scusa: accenna al caso di più reati, di più contravvenzioni, non al caso di recidività. È ben diverso il caso di recidività dal caso di più reati. Una persona può essere condannata per più reati senza che le si possa applicare la pena stabilita per recidivi.

Per essere recidivo bisogna avere già sofferta una condanna. L'articolo 120 del Codice penale contempla il caso di più reati, e non i recidivi; e ciò è talmente vero che ivi si legge per la prima volta. Dunque dopo la prima volta viene il recidivo.

**PRESIDENTE.** La Commissione acconsente che si tolga questa parola?

**DEFORESTA,** relatore. La Commissione acconsente.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 16. Gli individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale fissato, non maggiore del doppio della durata della detta pena. »